



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "TOMMASO GULLÌ"
Scienze Umane - S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico
www.magistralegullì.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it
Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423
Codice Fiscale 80009130800 - Codice Univoco UF9IYV

Prot.n. 3100 101

Reggio Calabria, 27/03/2019

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

AL DSGA

SITO WEB

OGGETTO: ASSENZE PER GRAVE PATOLOGIA E STATO INVALIDANTE
RIFERIMENTI NORMATIVI CHIARIMENTI

In riferimento alle assenze certificate dal medico curante come grave patologia e/o come stato patologico connesso o sotteso alla situazione di invalidità riconosciuta, vogliono le SS.LL. attenersi a quanto indicato dalla norma:

- 1) l'art. 17 c. 9 del CCNL comparto scuola stabilisce che: *"In caso di assenza per gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dall'ASL o struttura convenzionata"*.

Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l'effettuazione di terapie salvavita. L'assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della disciplina più favorevole.

Perché il dipendente possa invocare l'applicazione dei benefici di cui all'art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si evinca l'effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

In assenza di tale documentazione di effettiva sottoposizione alle terapie salvavita si dovrà procedere alla trasformazione delle sopraelencate assenze in comuni giornate di assenza per malattia con l'applicazione della relativa normativa.

- 2) **in caso di assenza per "stato patologico connesso o sotteso alla situazione di invalidità riconosciuta"** il D.L. n 119 del 18/7/2011 stabilisce che *"i lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni. Per fruire di tale congedo il lavoratore invalido deve: a) presentare la domanda al Dirigente Scolastico, b) allegare alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, c) allegare alla domanda la richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dal quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, . Successivamente alla fruizione è necessario produrre idonea giustificazione delle cure effettuate". Per quanto riguarda il regime giuridico tale congedo non rientra nel periodo di computo ed è sottoposto alla decurtazione economica ai sensi dell'art. 71 del D.L. 112/08*



Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò

Motiva